



La **Startup innovativa**

Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari

Per maggiori informazioni:

<http://startup.registroimprese.it>

***Adempimenti amministrativi ed informazioni sulle nuove imprese dedicate
all'innovazione
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012***

Guida redatta dalle Camere di Commercio
con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico

Introduzione

Lo Stato ha adottato una normativa per supportare nuove tipologie di aziende: le startup innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivono alla sezione speciale del registro delle imprese. Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni, quest'ultime purché si iscrivano nell'apposita sezione del registro delle imprese entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, cioè entro il 16 febbraio 2013.

Infatti l'art. 25 della legge 221/2012 prevede quanto segue.

L'impresa start-up innovativa (art. 25 c. 2):

“... l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”

La legge prevede poi una serie di requisiti particolari perché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa. L'elenco dei requisiti è contenuto nello stesso art. 25 che prevede:

- a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre è richiesto che siano posseduti almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle

attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;*
- 3) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.*

La legge n. 221/2012 prevede anche (art. 25 c. 5) l'ulteriore ipotesi delle 'società-incubatore certificato' di start-up innovative. Per queste ultime i commi 6 e 7 prevedono che la disciplina sia integrata da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge,

Per queste particolari imprese societarie è necessario attendere l'emanazione del decreto ministeriale prima di poter procedere alla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

In favore delle start-up innovative e degli incubatori di start-up innovative sono previsti una serie di agevolazioni fiscali, anche ai fini dell'iscrizione della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, nonché (v. in particolare gli artt. 26-30 della Legge n. 221/2012) deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell'impresa.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali sgravi è che tali imprese siano iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese.

Start up - Le agevolazioni per l'avvio e la gestione d'impresa

Le Start up innovative godono di una totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo nonché dal pagamento del diritto annuale. Tale esenzione opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. (art. 26 comma 8 L. n. 221/2012).

In relazione alla deroga alle norme civilistiche sulla copertura delle perdite che superino un terzo del capitale (art. 26 comma 1), per le start up esiste la possibilità di deliberare il rinvio della decisione di procedere alla riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, alla chiusura dell'esercizio successivo.

Alle start up innovative costituite sotto forma di Srl vengono concesse alcune possibilità in materia di quote, paragonabili a quelle delle spa: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale. In deroga al codice civile, le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Sono previste una serie di possibilità remunerative con strumenti finanziari (art. 27), anche agevolate fiscalmente.

Viene introdotto, con l'articolo 27, un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli simili ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa.

I contratti di lavoro a termine potranno, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n.368/2001, avere una durata maggiore e fino a quattro anni e prevedere una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile.

Quindi la durata massima dei contratti a termine nelle start up innovative sarà di 36 mesi (durata minima sei mesi); vi sarà comunque la possibilità ulteriore di prolungare il contratto di ulteriori 12 mesi (con l'assistenza della Direzione territoriale del lavoro) e quindi fino al periodo complessivo di 48 mesi. Tali contratti potranno poi, diversamente da quanto previsto ordinariamente, essere sottoscritti senza soluzione di continuità.

In ciò il contratto a termine delle start up si distinguerà dai contratti a termine ordinari in cui, nel caso di successione di diversi contratti di lavoro determinato, devono comunque interpersi intervalli minimi.

Relativamente alla retribuzione la stessa viene prevista al comma 7 dell'articolo 28, L. n. 221/2012. La retribuzione potrà avere una componente fissa e una componente variabile. La prima in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto nei contratti di lavoro applicabili; la seconda potrà essere legata a parametri quali la produttività del lavoratore, i risultati aziendali, o comunque a parametri previamente concordati tra le parti.

Al fine di poter attirare capitali in tali società, sono previste delle agevolazioni fiscali (art.29) che consistono per il privato che compra quote o azioni di una start up innovativa in una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulla somma investita. Se ad investire invece è una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell'investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni.

Iscrizione nel registro delle imprese

La legge prevede ai commi 8 e 9 dell'art. 25:

8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice



civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Seguono le indicazioni operative per l'iscrizione al registro delle imprese nel periodo di prima applicazione della norma, in attesa dell'adeguamento dei decreti sulle specifiche telematiche dei formati delle domande per il registro.

Iscrizione nel registro delle imprese per società già costituita

L'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.
- 2) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L'esenzione vale anche per la presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale.
- 3) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
- 4) Per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge si prevedono 60 giorni dalla medesima data per depositare presso il registro l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale.

Per il periodo di prima applicazione, la domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico "S5", indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro dell'attività prevalente dell'impresa.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge, in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;



- ultimo bilancio depositato.

Vanno invece indicate le nuove informazioni previste per la startup. Per questo si descriverà nel testo dedicato all' "attività prevalente":

- attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Un ultimo gruppo di informazioni è necessario se non è già stato comunicato al registro. In caso si integra il testo dell' "attività prevalente" con i dati:

- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- elenco delle società partecipate.

E' previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte con cadenza non superiore a sei mesi. Inoltre l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione contestualmente al deposito del bilancio.

Iscrizione nel registro delle imprese per una nuova società

L'iscrizione al registro segue le modalità previste per la costituzione delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.
- 2) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
- 3) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L'esenzione vale anche per la presentazione della domanda d'iscrizione in cui si presenta la costituzione e contestualmente la domanda d'iscrizione alla sezione speciale.
- 4) L'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere



l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico "S1" e "S" per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Nel **periodo di prima applicazione**, per l'iscrizione alla sezione speciale si utilizza il modello informatico "S5", indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro dell'attività prevalente dell'impresa.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge, in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico "S1" e nel modello "S". Si tratta di:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità.

Vanno invece indicate nel modello "S5" le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione. Per questo si descriverà nel testo che descrive l' "attività prevalente":

- attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

E' previsto l'obbligo di aggiornare tali informazioni con cadenza non superiore a sei mesi. Inoltre l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione contestualmente al deposito del bilancio.



Indicazioni Operative

Segue un esempio di compilazione nel sito registroimprese.it (utilizzando il sistema ComUnica-Starweb) per un'impresa già iscritta. E' possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.

E' necessario disporre di

- dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale rilasciato dalla camera di commercio o da qualsiasi certificatore accreditato;
- casella di posta elettronica certificata.

L'accesso a registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite CNS o user-id e password.

← → ↻ www.registroimprese.it/comunica#tab=cosa&under-tab=corsi ☆

Cos'è Servizi Notizie Supporto Link utili Login

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

Home > Servizi Sportello pratiche online > ComUnica [Sportello pratiche online](#)

TIPOLOGIE DEI SERVIZI DISPONIBILI

Consultazione dati

Sportello pratiche online

COSA OFFRE

Per l'impresa

Per il professionista

Per il cittadino

I servizi riservati alla Pubblica Amministrazione

Come possiamo aiutarti?
Scrivi o telefona al nostro [Contact Center](#)

Comunicazione Unica (ComUnica)
Una sola pratica per più adempimenti destinati a Camere di Commercio e altre amministrazioni

COS'È FORMAZIONE ASSISTENZA **FAQ** Servizio per utenti registrati: [Entra](#) o [Registrali](#)

INTRODUZIONE PREREQUISITI STRUMENTI ADEMPIMENTI

La Comunicazione Unica d'Impresa

Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica ha semplificato il rapporto tra le imprese e la Pubblica amministrazione.

In precedenza gli interessati adempivano ai propri obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS utilizzando procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) si utilizzavano moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax o presentazioni allo sportello per:

- richiedere il codice fiscale e la partita IVA;
- aprire la posizione assicurativa presso l'INAIL;
- chiedere l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Grazie al coordinamento fra questi enti è stato possibile avviare, nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, processi di semplificazione amministrativa che sfruttano i benefici offerti dalla telematica. Con la Comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico, il Registro delle Imprese, che è l'unico soggetto a cui inviare la pratica digitale contenente le

www.registroimprese.it/login?landingPage=comunica



In alto, a sinistra va selezionata l'opzione 'variazione'. Compare quindi un form di cui devono essere compilati i campi relativi alla provincia sede dell'impresa. A questo punto starweb propone già, in automatico, gli altri campi compilati secondo quanto presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata.

A questo punto, selezionando dati impresa, compare il menù a tendina sotto indicato, in cui va selezionata l'opzione 'variazione attività prevalente'.

starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp

Comunicazione Rete di Imprese

- ☒ Iscrizione
- ☒ Variazione
- ☒ Cancellazione

Comunicazione Rete di Imprese

- ☒ Iscrizione contratto
- ☒ Modifica contratto
- ☒ Cessazione contratto

Cerca pratica

- ☒ In corso
- ☒ Inviata

CCIAA Sede: ROMA

N°REA Sede: 804877

Codice Fiscale: 02313821007

Denominazione: INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Natura Giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede Legale dell'Impresa

Provincia: RM

Comune: ROMA

Indirizzo: PIAZZA SALLUSTIO

Numero Civico: 21

CAP: 00187

Frazione o Località:

PEC: PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.

Attività della Sede

ELABORAZIONE DATI.

Comunicazione di *

Apri/Chiudi tutte le voci di variazione

Dati Impresa

- ☒ Variazione attività prevalente
- ☐ Qualificazione esecuzione lavori pubblici (SOA)
- ☐ Variazione Numero addetti dell'impresa
- ☐ Variazione Impresa Agricola



Nel form seguente è necessario indicare nel campo 'dal' la data a far tempo della quale l'impresa possiede le caratteristiche di 'start-up innovativa'. Nel campo descrizione dell'attività va indicato che si tratta di avvio di 'Start-up innovativa'. Vanno inoltre indicati i dati previsti dalla nuova norma:

- l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.



Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nei form successivi.

Quindi si allega l'autocertificazione prodotta in formato PDF/A con firma digitale.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. Nella fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e si conferma la trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

ALLEGATO

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA **START-UP INNOVATIVA**

(art. 25 L. n. 221/2012)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il ____/____/____, di cittadinanza _____
residente a _____ (_____) in _____ n. _____
codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante
della società _____
con sede a _____ (_____) in _____ n. _____
codice fiscale _____ - n. REA _____

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa start-up innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25, comma 2 L. 221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- B) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- H) possiede **almeno uno** dei seguenti ulteriori requisiti (*apporte una croce su almeno una delle scelte seguenti*):
 - ☐ le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del

business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

- ☐ impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- ☐ sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Nel caso di presentazione dell'elenco dei soci, **inoltre dichiara:**

- ☐ la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.

_____, il ____/____/____
luogo (comune)

Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.